



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO, BIANCO, AMATO, COMPAGNA,
FLERES, Mauro Maria MARINO, MUSI e SBARBATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2011

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di una revisione delle attuali disposizioni in materia elettorale, che da tempo è al centro del dibattito fra i partiti e gli osservatori politici, investe le norme attualmente vigenti per il Senato non meno di quelle relative alla Camera.

Per quanto riguarda il Senato, a differenza della legge per la Camera, non si discute tanto con riferimento ai modelli di altri Paesi, ma piuttosto ci si confronta tra i sostenitori dell'attuale sistema e quanti invece preferirebbero un ritorno ai collegi uninominali, come era previsto sia dalla legge del 1948, sia da quella del 1993.

Rimane fermo comunque, dato il vincolo costituzionale, il fatto che qualunque normativa non può che essere costruita con riferimento alla dimensione regionale. Col presente disegno di legge si individua una soluzione che si colloca su una linea mediana tra la legge del 1948, il cosiddetto «*Mattarellum*» e la legislazione vigente basata sul sistema proporzionale con premio di maggioranza da attribuirsi a livello regionale.

Si prevede, infatti, che in ogni regione siano costituiti dei collegi uninominali in cui viene eletto il candidato che ha conseguito il 50,01 per cento dei voti validi.

I seggi che non siano stati così attribuiti col maggioritario vengono assegnati, sempre su base regionale, col sistema proporzionale ai diversi gruppi di candidati aventi diritto. Viene garantito però al gruppo, cui fanno riferimento i candidati dei collegi uninominali, che abbia raccolto il 50,01 per cento dei voti sul piano regionale un premio di maggioranza che assicuri a chi superi tale soglia l'attribuzione, in sede di riparto dei seggi non attribuiti nei collegi uninominali, un nu-

mero di seggi che, sommati a quelli assegnati nei collegi uninominali, consenta di conseguire il 55 per cento dei seggi.

Entrando nel merito della proposta da noi presentata, con la modifica del secondo comma dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si prevede che il territorio di ciascuna regione, con eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, per cui vige una previsione costituzionale, sia ripartito in collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla regione.

Con le modifiche che si vogliono apportare all'articolo 2 e all'articolo 9 di detto testo unico si stabilisce che, in ogni regione, vengano istituiti collegi uninominali e si fissino i nuovi livelli di firme necessarie per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali. Si prevede, altresì, che nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale.

Con la modifica dell'articolo 11 è previsto che, accanto ai nomi dei candidati in ogni collegio uninominale, nelle relative schede, siano riportati i simboli dei partiti o dei gruppi politici cui il candidato è collegato. È richiesto il collegamento con almeno altri due candidati della regione e si consente la possibilità di collegamenti anche tra candidati con simboli diversi. Con la modifica dell'articolo 16 è previsto che l'ufficio elettorale circoscrizionale competente per il collegio proceda alla verifica dei voti conseguiti da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio e che, in conformità con i risultati accertati, proclami eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il 50,01 per

cento di voti. È altresì stabilito che lo stesso ufficio circoscrizionale trasmetta all'ufficio elettorale regionale il verbale delle risultanze delle varie liste e dell'eventuale avvenuta proclamazione degli eletti.

L'articolo 17 viene interamente riscritto e prevede che l'ufficio elettorale regionale proceda ad un'attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla regione fra i diversi gruppi di candidati con il criterio proporzionale, sottraendo dalla cifra elettorale da essi conseguita il numero di voti ottenuti per l'elezione dei candidati eletti nei collegi uninominali dallo stesso gruppo.

A tal fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre regionali di tutti i gruppi di candidati per il numero dei seggi attribuiti alla regione, ottenendo così il quoziente elettorale. La parte intera del quoziente regionale ottenuto dalla divisione delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo per il quoziente elettorale regionale rappresenta il numero di seggi da assegnare al gruppo. I seggi ancora da attribuire vengono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i resti maggiori. A parità di resti vengono preferiti i gruppi che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

L'ufficio elettorale regionale verifica, poi, se un gruppo di candidati che abbia ottenuto, prescindendo dallo scorporo, il 50,01 per cento dei voti validi espressi in ambito regionale, abbia conseguito il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione. Al fine di questa verifica vengono calcolati sia i seggi assegnati ai candidati eletti nei collegi uninominali del gruppo, sia quelli che sarebbero attribuiti in sede regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito positivo, o nessuna coalizione abbia raggiunto il 50,01 per cento dei voti in sede regionale, l'ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi attribuiti alla regione fra i diversi gruppi.

Nel caso in cui la verifica dell'ufficio elettorale regionale abbia dato esito negativo, esso procede all'assegnazione al gruppo che abbia ottenuto il 50,01 per cento dei voti, del numero di seggi necessari per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, calcolando anche quelli conseguiti in sede di collegi uninominali.

Per i restanti seggi da ripartire fra gli altri gruppi, l'ufficio elettorale regionale segue lo schema precedentemente illustrato, ma calcolando la somma dei voti riportata da queste gruppi e dividendo tale cifra per il numero dei seggi restanti da attribuire. Tali gruppi di minoranza hanno diritto a un numero di seggi pari a quante volte il quoziente intero di minoranza rientra nella loro cifra elettorale. Se non tutti i seggi vengono attribuiti, i maggiori resti individuano i gruppi aventi diritto ai seggi ancora da assegnare.

Il presidente dell'ufficio elettorale proclama eletti, per i seggi ottenuti da ciascun gruppo, i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale.

Con la modifica dell'articolo 19 si prevede che, in caso di seggio vacante, per una qualsiasi causa, di un eletto in un collegio uninominale col 50,01 per cento, si proceda ad una elezione suppletiva nel medesimo collegio.

Onorevoli Senatori, il sistema elettorale da noi proposto elimina una delle maggiori criticità della legge vigente, quella su cui si sono appuntate le più rilevanti censure, evitando la formazione di un Senato di soli nominati e ristabilendo un rapporto diretto tra gli eletti e gli elettori ed il territorio.

Non annulla, peraltro, la logica bipolare, mantenendo il principio maggioritario dell'elezione dei candidati nei collegi uninominali e riconoscendo un premio di maggioranza in sede regionale ai gruppi che abbiano conseguito il 50,01 per cento dei voti.

Tempera peraltro il criterio maggioritario con l'attribuzione dei seggi, non assegnati col 50,01 per cento, col sistema proporzionale, garantendo così un equilibrio della rappresentanza.

Si tratta, come prima ricordato, di un punto di equilibrio che abbiamo ricercato tra le diverse impostazioni e che ci auguriamo possa trovare un vasto consenso parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle D'Aosta, è ripartito in collegi uninominali in base ai seggi assegnati alla regione. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti gli ambiti territoriali di ciascun collegio uninominale.»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni, si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni

dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

d) al titolo II, alla rubrica, dopo la parola: «elettorali» sono inserite le seguenti: «circoscrizionali e»;

e) all'articolo 7, comma 1, le parole da: «nominati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nominati dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

f) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 250 e non più di 500 elettori per ogni collegio uninominale. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.»;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i candidati nei collegi uninominali contrassegnati da un diverso simbolo se collegati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter, con un gruppo di candidati in cui siano prevalenti quelli contrassegnati dal simbolo, o dai simboli, dei partiti o gruppi politici indicati nel primo periodo del presente comma.», al terzo periodo, le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati» e, al quarto periodo, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati»;

4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nessuno può essere candidato in più di una regione e di un solo collegio uninominale, a pena di nullità dell'elezione.

5. Le candidature nei collegi uninominali e la relativa documentazione sono pre-

sentate per ciascuna regione alla cancelleria del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, con osservanza delle norme di cui agli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

g) all'articolo 10:

1) la parola: «regionale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «circoscrizionale»;

2) al comma 2, le parole: «I delegati delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «I delegati di cui all'articolo 9, comma 1,»;

3) al comma 5, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni candidato in un collegio uninominale»;

4) al comma 7, la parola: «regionali» è sostituita dalla seguente: «circoscrizionali»;

h) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «circoscrizionale»;

2) al comma 1, lettera a), le parole: «di lista» sono soppresse, le parole da: «alle coalizioni e alle liste non collegate» fino a: «delle liste della coalizione» sono sostituite dalle seguenti: «a ogni candidato nel suo collegio uninominale, nonché l'ordine dei contrassegni dei partiti o gruppi politici collegati al candidato» e le parole: «di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun partito o gruppo politico collegato al candidato»;

3) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «i contrassegni delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi dei candidati nei collegi uninominali e i contrassegni dei partiti o gruppi politici ad essi collegati»;

4) al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) alla stampa dei manifesti con i nomi dei candidati con i relativi contrassegni per

ogni collegio uninominale, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede, che sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e devono contenere, per ogni collegio uninominale, i nomi dei candidati con accanto i contrassegni dei partiti o gruppi politici ad essi collegati. Sulle schede, accanto al nome del candidato, i contrassegni dei partiti o gruppi politici collegati sono riprodotti in linea orizzontale, uno accanto all'altro su un'unica riga o al massimo due. L'ordine delle candidature nei collegi uninominali è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni sono riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.»;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 9, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diversi contrassegni.»;

i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «dei rappresentanti delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei rappresentanti dei singoli candidati nei collegi uninominali»;

l) all'articolo 13, comma 3, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle

seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali»;

m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il voto si esprime tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o dei gruppi collegati al candidato.»;

n) l'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

«Art. 16. - *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6-*bis*, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50,01 per cento dei votanti.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al candidato eletto e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

Art. 16-*bis*. - *1.* Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice copia, apposito verbale: una copia è inviata subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. La seconda copia è depositata

nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale regionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.»;

o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra elettorale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 16. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei voti validi espressi nel collegio.

3. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla regione ai gruppi di candidati collegati, in base alla cifra elettorale raccolta da ciascun gruppo.

4. L'ufficio elettorale regionale divide successivamente il totale delle cifre regionali dei gruppi di candidati per il numero dei seggi attribuiti alla regione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare ai gruppi di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente as-

segnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se il gruppo di candidati che ha ottenuto in assoluto, prescindendo dallo scorporo di cui al comma 1, il 50,01 per cento dei voti validi espressi nell'ambito della regione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore, calcolando sia i seggi assegnati ai candidati del gruppo già proclamati eletti in sede circoscrizionale, sia quelli che sarebbero attribuiti in sede regionale.

6. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, o nessun gruppo di candidati abbia raggiunto il 50,01 per cento dei voti attribuiti in sede regionale, l'ufficio elettorale regionale procede quindi, al riparto, tra i gruppi di candidati, dei seggi attribuiti alla regione, secondo quanto stabilito ai commi 3 e 4.

7. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito negativo e un gruppo di candidati abbia ottenuto il 50,01 per cento di voti, l'ufficio elettorale regionale assegna a detto gruppo di candidati un numero di seggi ulteriore, rispetto a quelli conseguiti in sede di collegi uninominali, necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

8. I restanti seggi sono ripartiti tra gli altri gruppi di candidati. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi calcolate in base a quanto stabilito al comma 1 per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei

seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»;

p) l'articolo 17-*bis* è abrogato;

q) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato il più anziano di età. L'ufficio elettorale regionale dà poi notizia della proclamazione alla segreteria del Senato e alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, affinché, a mezzo dei sindaci, siano informati gli elettori, e rilascia attestazione ai senatori proclamati.»;

r) all'articolo 19:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il seggio» sono inserite le seguenti: «assegnato ai sensi dell'articolo 17» e le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in sede regionale al candidato primo escluso dello stesso gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale»;

2) al comma 2, le parole: «in una circoscrizione» e «stessa circoscrizione» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «in sede regionale» e «stessa regione»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di seggio assegnato ai sensi dell'articolo 16 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, si procede ad una elezione suppletiva nel medesimo collegio. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il 50,01 per cento dei voti. Se nessun candidato raccoglie il 50,01 per cento dei voti, è proclamato eletto il candidato dello stesso

gruppo di candidati della prima elezione che ha ottenuto la maggior cifra individuale, considerando anche quella raccolta dal candidato nelle elezioni suppletive.»;

s) al titolo VI, alla rubrica, dopo la parola: «elettorale» sono inserite le seguenti: «circostrizionale e».

